

Così lo sgravio contributivo 2011 per l'occupazione di disoccupati

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI OVER 50 (DM N. 53343/2010; ART. 2, COMMA 134, LEGGE N. 191/2009; DM N. 62509/2011, ART. 3)

È prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età. Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo I del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011. Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad euro 3.600.000.

Caratteristiche dell'assunzione e soggetti agevolati

Le agevolazioni contributive spettano per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell'anno 2011,

di lavoratori che, alla data dell'assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto 50 anni;
- b) siano titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari.

Il beneficio contributivo spetta, altresì, nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo il primo gennaio 2010, a condizione che il lavoratore:

- a. fosse titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;
- b. abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato.

Il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

DIPENDENTI GIÀ IN FORZA. ASSUNTI DALLA MOBILITÀ O DISOCCUPATI CON ALMENO 50 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Sgravio contributivo a favore di chi prosegua il rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre godevano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno cinquanta anni di età, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva (Dm n. 53343/2010; art. 2, c. 134, legge n. 191/2009; Dm n. 62509/2011, art. 4)

È prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

Per il riconoscimento del suddetto beneficio si applicano le modalità definite nel titolo II del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari a Euro 80.000.

Caratteristiche dell'assunzione e soggetti agevolati

Il predetto beneficio spetta nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza.

Per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto lavoratori in mobilità il beneficio spetta se:

- è meramente proseguito durante il 2011 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011 – le riduzioni contributive previste dalla legge 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
- è stato prorogato, nel corso del 2011, un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge 223/1991.

■ Per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto nel corso del 2010 lavoratori con almeno 50 anni di età, che godevano di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il beneficio spetta se:

- è meramente proseguito, durante il 2011, il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 – le riduzioni contributive previste dall'art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009;
- è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2011, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2010 erano scadute le riduzioni contributive previste dall'art. 2 comma 134, primo periodo, legge 191/2009;
- è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2011, un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, per il quale il 31 dicembre 2010 erano scadute le riduzioni contributive previste dall'art. 2 comma 134, primo periodo, legge 191/2009.

I lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Agevolazione e durata

In presenza delle predette condizioni, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive – previste dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223, ovvero dall'art. 2 comma 134 primo periodo legge 191/2009 – oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso qui come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta "finestra mobile") e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2011.

L'incentivo decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione.

In ogni caso l'incentivo non si applica prima che sia maturato il requisito dell'anzianità contributiva.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI DI OGNI ETÀ (DM N. 53344/2010; ART. 2, C. 151, LEGGE N. 191/2009; DM N. 62509/2011, ART. 5)

È prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.

Per il riconoscimento del suddetto beneficio si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari a euro 3.100.000.

Caratteristiche dell'assunzione e soggetti agevolati

Il beneficio contributivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2011.

L'incentivo spetta, altresì, nell'ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo il primo gennaio 2010:

L'incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso l'incentivo di cui all'articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO IN GAZZETTA UFFICIALE


A seguito del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012, n. 35, il Governo ha presentato nuove misure per la crescita del Paese che dovrebbero portare anche nuova occupazione. Proprio in tema di occupazione il DI 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato in G.U. 26 giugno 2012, n. 147, S.O. n. 129 (in vigore dal 26 giugno 2012), all'art. 24 introduce un nuovo credito di imposta per nuove

assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. **Soggetti interessati** – Datori di lavoro che effettueranno nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L'agevolazione spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. **Persone altamente qualificate**

Si intendono i soggetti in possesso di: a) dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente senza vincoli sulle attività di impiego; b) laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo. **Beneficio** – Riconoscimento per i datori di un credito d'imposta pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale nel limite massimo di

euro 200.000 a impresa. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini Irap. **Modalità e procedura di fruizione** – Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito stesso e utilizzato in compensazione (art. 17, Dlgs n. 241/1997). Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia, entro 60 giorni

dall'entrata in vigore del decreto, dovrà emanare apposito decreto contenente le disposizioni applicative. In particolare il predetto decreto indicherà le modalità di presentazione dell'istanza che consentirà la fruizione del beneficio. La documentazione richiesta per la fruizione del credito d'imposta dovrà essere certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale.



di **CRISTIAN VALSIGLIO**
Consulente del lavoro in Varese

L'Inps, con circolare 31 maggio 2012, n. 76 detta le prime istruzioni operative relative allo sgravio contributivo per assunzioni di disoccupati – di cui all'art. 2, cc. 131, 132, 134 e 151, legge n. 191/2009 nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento pari ad euro 60.000,– che il Dm 31.10.2011, n. 62509 pubblicato in G.U. 2 marzo 2012, n. 52, ha prorogato per l'anno 2011.

Verifiche risorse finanziarie e presentazione domande

Allo scopo di accedere ai benefici e di verificarne la disponibilità delle risorse finanziarie approvate, i datori interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" disponibile presso il sito internet dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente". L'inoltro dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2012 cioè entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare n. 76/2012 in commento. È necessario che i datori presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate. ■

Stato di disoccupazione: mantenimento e reddito prodotto

L'Inps, con msg. 20 giugno 2012, n. 10378, ricordando che ai fini del mantenimento dello stato di disoccupazione, l'art. 4, Dlgs n. 181/2001 afferma che "lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione", precisa che la predetta norma dà rilievo all'attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, conclude l'Inps, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, c. 9, legge n. 407/1990.